

LA STORIA COSTITUZIONALE AMERICANA NELLA CULTURA GIURIDICA ITALIANA TRA OTTO E NOVECENTO

THE AMERICAN CONSTITUTIONAL HISTORY IN ITALIAN LEGAL CULTURE BETWEEN THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES

FLORIANA COLAO*

ABSTRACT

Nella cultura giuridica italiana l'incontro con la storia costituzionale degli Stati Uniti è stato segnato dalla tensione tra radici locali e cosmopolitismo. Botta, Romagnosi, Compagnoni, Balbo, Amari guardavano all'America come Storia, nel 'mito' del paese più giovane e più ricco del vecchio Continente. Grazie alla *Biblioteca* di Brunialti i giuristi discutevano *La democrazia in America* di Tocqueville, la *Costituzione degli Stati Uniti d'America* del Maine, più tardi *La repubblica americana* di Bryce. La *Libertas americana* era incompatibile con la cultura statualista e legalista dei Palma, Brunialti, Orlando; l'ammirare l'Inghilterra rendeva impensabili la supremazia della Carta costituzionale, il controllo di costituzionalità della legge, la cittadinanza come condivisione di diritti, l'equilibrio e bilanciamento di poteri. Chi evocava un 'fare come gli americani' guardava alla costruzione di istituzioni poggianti sull'identità nazionale, non sul limite ad una 'sovranità tirannica', chiave di volta de «*We the people*». L'idea del governo di gabinetto era incompatibile con il presidenzialismo; per le «condizioni dell'Italia» la «forma federale» era un'opzione perdente, nonostante Cattaneo. Il legame tra Stato, diritto e politica appariva come un'altra 'eresia' per gli 'ammiratori' del *Rechtsstaat*; nel Novecento non guardavano all'America i giuristi della tradizione ma gli intellettuali all'epoca *engagés*, quali Cantimori, Candeloro, ed i collaboratori del *Dizionario di politica* del Partito nazionale fascista. La Costituzione del 1948 non portava alcun segno della Carta americana, discussa alla Costituente; nel 1949-1950 Maranini trasfigurava il mito politico in modello giuridico-istituzionale per

ABSTRACT

In Italian legal culture the encounter with the constitutional history of the United States has been marked by the tension between local roots and cosmopolitanism. Botta, Romagnosi, Compagnoni, Balbo, Amari looked to America as history, in the 'myth' of the youngest and richest country on the old continent. Thanks to the Library of Brunialti, jurists were discussing La Democrazia in America by Tocqueville, la Costituzione degli Stati Uniti d'America by Maine, later La repubblica americana by Bryce. La Libertas americana was incompatible with the statocentric and legalist culture of Palma, Brunialti, Orlando; 'admiring England', made unimaginable the supremacy of the Constitution, the control of constitutionality of the law, citizenship as a sharing of rights, balance and balancing of powers. Those who evoked a 'doing as Americans' looked to the construction of institutions based on national identity, not on the limit to a 'tyrannical sovereignty', the keystone of We the people. The idea of the cabinet government was incompatible with presidentialism; for the «conditions of Italy» the «federal form» was a losing option, despite Cattaneo. The link between state, law and politics appeared as another 'heresy' for the admirers of the Rechtsstaat; in the twentieth century the jurists of tradition did not look to America, but the intellectuals at the time engagés, such as Cantimori, Candeloro, and the collaborators of the Political Dictionary of the Fascist National Party. The Italian Constitution did not bear any sign of the Constitution of United States, discussed at the Constituent; in the 1949-1950 Maranini transfigured the political myth into

* Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all'Università degli Studi di Siena. E-mail: floriana.colao@unisi.it.

l'Italia repubblicana, in una sorta di '(ri) scoperta dell'America'.

PAROLE CHIAVE: Storia costituzionale. Costituzione americana. Dall'America all'Italia. Costituzionalisti italiani tra Ottocento e Novecento.

a juridical-institutional model for republican Italy, in a sort of '(re) discovery of America'.

KEYWORDS: Constitutional history. American Constitution. From America to Italy. Italian constitutionalists between the nineteenth and twentieth centuries.

SOMMARIO: 1 Introduzione. Tra miti, modelli, comparazione. 2 Storie dell'America. 3 Un 'archetipo americano': la «forma federale». 4 La democrazia in America e la democrazia in Italia. 5 L'America dal fascismo al corso universitario di Giuseppe Maranini.

1 INTRODUZIONE. TRA MITI, MODELLI, COMPARAZIONE

Anche tra Otto e Novecento l'incontro della cultura giuridica italiana con la storia costituzionale degli Stati Uniti ha avuto per teatro il crinale tra «radici locali» e «realtà cosmopolita»¹. Quella dimensione spazio-temporale² non era una novità: il mito della *libertas americana*³, che manteneva i tratti 'mitici' dei diritti universali⁴, era terra promessa e linea di tensione, specie sul terreno cruciale della 'lunga durata' della schiavitù. Quella complicata idea di libertà circolava dai tempi di Filangeri⁵; della Costituzione partenopea⁶; di Venezia⁷; della Toscana dell'«americano» Filippo Mazzei e di Pietro Leopoldo, intento a 'immaginare' una Costituzione per il Granducato⁸. L'impraticabilità dell'ugua-

1 F. Venturi, *Cosmopolitismo e realtà locali*, in "La linea d'ombra", 101, 1995, p. 15; in generale cfr. M. Sbriccoli, *Conclusioni*, in *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento*, a cura di A. Romano, Milano 1998, pp. 1063 ss.

2 In generale a proposito della dimensione spazio-temporale, feconda anche per gli studi di storia giuridica cfr. ora M. Meccarelli, M. J. Solla Sastre, *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: an Introduction*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History*, M. Meccarelli, M. J. Solla Sastre (eds), Frankfurt am Main, 2016, pp. 3 ss.

3 Cfr. ancora F. Venturi, *Settecento riformatore*, IV, *La caduta dell'antico regime (1776-1789)*, Torino 1984, I, pp. 3 ss; sulla dimensione storica del costituzionalismo americano cfr. almeno *La costituzione statunitense e il suo significato odierno*, a cura di T. Bonazzi, Bologna 1988; R. Martucci, *Stati uniti e Francia tra due rivoluzioni costituzionali (1776-1792)*, in "Journal of Constitutional history. Giornale di storia di diritto costituzionale", 1/2009, pp. 43 ss; E. Foner, *Storia degli Stati uniti. La «libertà americana» dalle origini ad oggi*, Roma 2017.

4 Sul punto P. Costa, *Dai diritti naturali ai diritti umani: episodi di retorica universalistica, in Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Madrid 2014, particolarmente p. 47.

5 Sui due modelli per Filangeri, quello inglese e quello americano della democrazia allo stato nascente cfr. www. P. Costa, "The Science of Legislation": Impressions of Readings. Sulla schiavitù in Filangeri e nel pensiero giuspolitico in Italia cfr. A. Tuccillo, *Il commercio infame. Antischiasmo e diritti dell'uomo nel Settecento italiano*, Napoli 2013.

6 F. Mastroberti, *Costituzioni e costituzionalismo tra Francia e Regno di Napoli (1796-1815)*, Bari 2014, pp. 52 ss.

7 Cfr. ancora P. Del Negro, *Il mito americano nella Venezia del Settecento*, Padova 1986.

8 Cfr. ancora C. Francovich, *La rivoluzione americana e il progetto di Costituzione del Gran-*

gianza politica in un regime monarchico era colta dal ‘dissacratore’ del mito del ‘migliore dei principi’: Francesco Becattini fingeva di scrivere dalle «libere terre dell’America settentrionale [...] non avendo da temere o sperare sotto l’orribil giogo del dispotismo»⁹. Nel pensiero politico dell’Ottocento l’«immagine degli Stati Uniti come America» alimentava il «mito» e poi il «modello»¹⁰, tra «utopia and dystopia»¹¹.

Il ‘discorso giuridico’ aveva toni peculiari: nel secolo delle nazionalità il settecentesco cosmopolitismo allontanava le due sponde, nel consegnare al giurista italiano i «due tempi dei modelli», la Francia prima, la Germania poi¹². Quest’ultima era ‘egemonica’ nella formazione universitaria, con l’organizzazione scientifica ‘alla Humboldt’ come mito, preferito ancora nel 1914 da Luigi Ceci all’«ordinamento americano», «di massa, non d’élite», pur compreso come perno di quella «democrazia»¹³. Lo sguardo verso l’America era pertanto segnato dalla differenza – colta nel 1895 da Federico Cammeo ‘comparatista’, nel 1918 rappresentante nell’*American Bar association* a Cleveland – tra il pragmatismo della cultura giuridica americana e la vocazione della scienza europea e nazionale a costruire «principi generali»¹⁴. In questo orizzonte la giuspubblicistica italiana

duca Pietro Leopoldo, in “Rassegna storica del Risorgimento”, 1954, pp. 371 ss; B. Sordi, *L’amministrazione illuminata. Riforme della comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano 1991, pp. 329 ss.

- 9 La lettera all’archivista e storico fiorentino Riguccio Galluzzi in F. Becattini, *Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d’Austria granduca di Toscana e poi imperatore Leopoldo II*, Fildelfia 1797, (Siena), p. 3.
- 10 T. Bonazzi, *Introduzione*, in *La dichiarazione di indipendenza degli Stati uniti d’America*, Venezia 1999, p. 12; Id., “Tradurre/tradire”. *The declaration of Independence in Italian context*, in “Journal of american history”, 1999, pp.1350 ss; S. Mastellone, *Gli Stati uniti: da mito a modello politico*, in *L’Europa 1700-1992. L’età delle Rivoluzioni*, a cura di E. Castelnuovo, V. Castronovo, Milano 1991, pp. 49 ss; M. Ridolfi, *La démocratie en Amérique di Tocqueville e la sua ricezione nell’Italia del Risorgimento*, in *Gli Stati uniti e l’Unità d’Italia*, a cura di D. Fiorentino e M. Sanfilippo, Bologna 2004, pp. 133 ss; F. Mazzanti Pepe, *Il modello americano e la sua circolazione*, in *Culture costituzionali a confronto, Europa e Stati uniti dall’età delle rivoluzioni all’età contemporanea*, a cura di F. Mazzanti Pepe, Milano 2005, pp. 64 ss.
- 11 A. Körner, *America in Italy. The United States in the Political Thought and Imagination of the Risorgimento (1763-1865)*, Princetson 2017, p. XI.
- 12 L. Lacchè, *Sulla vocazione del giurista italiano. Scienza giuridica, canone eclettico e italian style tra ‘800 e ‘900*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, 2015, pp. 233 ss. Sull’originalità dello stile italiano rispetto al *civil law* in Francia e Germania cfr. il comparatista statunitense J.H.Merryman, *The Italian legal system*, Stanford 1967, pp. 164 ss.
- 13 Il più compiuto modello di riforma dell’Università italiana, ripreso dal ministro Giovanni Gentile nel 1923 in L. Ceci, *Relazione generale*, in *Commissione reale per il riordinamento degli studi superiori, Relazioni e proposte*, Roma 1914, p. 402. Sul mito e modello tedesco in Italia cfr. ora G. Cianferotti, 1914. *Le Università italiane e la Germania*, Bologna 2016.
- 14 F. Cammeo, *Il diritto amministrativo degli Stati uniti*, in “Giurisprudenza italiana”, 1895, pp. 81 ss; Id., *Le azioni dichiarative nel diritto inglese e nordamericano*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova 1927 pp.173 ss Sul grande amministrativista cfr. B. Sordi, *Cammeo, Federico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XI-XX secoli)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N.Miletti, Bologna 2103,pp. 398 ss.

edificava il mito legalista e statualista dello *ius positivum*, ove era impensabile la concezione dei «bills americani»; negli anni Trenta del Novecento Felice Battaglia citava lo Jellinek de *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, a proposito di diritti individuali «non dati dallo Stato, inviolabili e inalienabili [...] espressione di una vera e propria legge di natura»¹⁵. Ancora nel 1955 un' *Appendice* alla prima edizione italiana del «The federalist» vedeva in quell'opera il «superamento del giusnaturalismo politico»¹⁶. Fin dal primo Ottocento la Rivoluzione americana e la Costituzione federale più che un «modello»¹⁷ apparivano dunque come un «altrove felice», specie per la 'ricomposizione' della polarità tra libertà ed uguaglianza, praticabile in quel luogo mitico, «libero dalle contraddizioni e dai drammatici problemi propri dell'esperienza europea»¹⁸.

L'«American Law» come 'altrove' poggiava inoltre sulla distanza dalla «nazione a legislazione codificata», rilevata negli anni Trenta del Novecento dall'«Annuario di diritto comparato». Se anche gli Stati uniti parevano imboccare la strada di una «transizione verso la codificazione» della giurisprudenza, da «uniformare» in nome della «certezza della legge» – col «metodo romanistico», più che col «tradizionale angloamericano»¹⁹ – si riteneva incolmabile il divario con l'esperienza giurisprudenziale italiana, ove la norma vincolava l'interprete per il futuro. Le assonanze con il coevo «diritto libero» parevano arrestarsi su questa soglia; il «pragmatismo», il «realismo della vita», il legame tra «giudice e fatti sociali» avevano un 'spazio-tempo' peculiare, che pareva colto dalle pagine di Max Weber sul capitalismo cresciuto «nella terra madre della giurisprudenza»²⁰.

Entro queste coordinate, dagli anni Ottanta dell'Ottocento i giuristi guardavano al «paese così giovine», specie grazie ai corsi liberi di diritto costituzionale comparato ed alla *Biblioteca di Scienze politiche* di Attilio Brunialti, che accoglieva, tra gli altri, *La democrazia in America* di Tocqueville – oltre a *La Democrazia in Europa* di Erskine May – *Consanguinei d'oltremare* di Gladstone, la *Costituzione degli Stati uniti d'America* del Maine, più tardi *La Repubblica americana* di Bryce. Queste opere – tra le più citate dai giuristi italiani – erano apprezzate da Brunialti per «ritrarre qual sono istituzioni e popolo d'America»,

15 F. Battaglia, *Le Carte dei diritti (dalla Magna Charta alla Carta del Lavoro)*, Firenze 1934, p. 40

16 M. D'Addio, *Il Federalista e il superamento del giusnaturalismo politico*, in *Il Federalista (Commento alla Costituzione degli Stati uniti)*, a cura di G. Ambrosini, con *Appendici* di G. Negri, M. D'Addio, Pisa 1955, pp. 625 ss.

17 M. Fioravanti, *La Costituzione federale come "modello costituzionale"*, in *Culture costituzionali a confronto*, cit., pp. 337 ss.

18 L. Mannori, *Modelli di federalismo e suggestioni americane nel costituzionalismo risorgimentale*, *ivi*, p. 339.

19 J. Landis, *L'opera dell'American Law Institute*, in «Annuario di diritto comparato», 1930, pp. 591 ss. Su Salvatore Galgano e sul 'suo' «Annuario» indicazioni in www. A. Procidia Mirabelli, *L'Annuario di diritto comparato nel pensiero giuridico del primo Novecento*.

20 Sulla *Sociological Jurisprudence* degli Holmes, Roscoe Pund e Cardozo e l'Italia cfr. R. Littauer, *Pragmatismo del diritto americano*, in «Annuario di diritto comparato», 1935, pp. 29 ss.

non per mostrarne i «pregi»²¹, in sintonia con il ‘canone’, anche tedesco, della Costituzione federale «capolavoro», ma «appropriata alle loro condizioni», non a quelle «diverse»²². La supremazia della Carta, la cittadinanza come condivisione di diritti, l’equilibrio e bilanciamento dei poteri – cardini di un «modello» che è parso problematico rintracciare *in toto* nell’«atlante costituzionale»²³ – in Italia erano dunque temi ‘trasfigurati’. Chi, soprattutto nel processo risorgimentista di *State building*, evocava un ‘fare come gli americani’, guardava alla costruzione di istituzioni poggianti sull’identità nazionale, piuttosto che sul limite ad una ‘sovranità tirannica’²⁴, chiave di volta de «*We the people*»²⁵. Nell’età liberale tutta la dottrina giuspubblicistica era infatti «dottrina dello Stato, e non della Costituzione»²⁶; anche prima che l’*Allgemeine Staatslehre* «conquistasse quasi tutti»²⁷, non si immaginava un’«altra Italia», modellata sull’ordine costituzionale americano. Parevano d’ostacolo soprattutto la sovranità ‘divisa’, iscritta nell’«archetipo federale», ed il legame americano tra Stato, diritto e politica, ‘eresia’ per la giuspubblicistica nazionale²⁸. Non a caso negli anni Trenta erano alcuni «giuristi

-
- 21 A. Brunialti, *Introduzione*, in *La Costituzione degli Stati Uniti d’America*, Torino 1891, pp. 961 ss. Elenca le opere di diritto angloamericano nella *Biblioteca di Scienze politiche* del Brunialti G. Cianferotti, *Gli scritti di Mario Bracci sulla proposta e l’atto complesso in diritto amministrativo*, in *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli*, a cura di A. Pisaneschi e L. Violini, Milano 2007, pp. 170 ss. Indicazioni anche bibliografiche sull’importante giurista in G. Cazzetta, *Brunialti, Attilio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 349-351.
- 22 Indicazioni in S. Mezzadra, *Lo specchio americano. La guerra civile nel giudizio della pubblicistica tedesca*, in *La guerra civile americana vista dall’Europa. Con antologia di testi*, a cura di T. Bonazzi, C. Galli, Bologna 2004, p. 339.
- 23 M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari 2009, pp. 54, 67.
- 24 L. Lacchè, *The sovereignty of the Constitution. A Historical Debate in an European Perspective*, in “Journal of Constitutional history. Giornale di storia costituzionale”, 2/2017, p. 84.
- 25 Cfr. per tutti B. Ackerman, *We the people*, I: *Foundations*, II: *Transformations*; III, *The civil Rights Revolution*, Cambridge 1991-2014. Su *We the people*, non mito ma fondazione della sovranità nella storia costituzionale americana cfr. Id., *We the people, III: the modern constitutional order. Un confronto con gli studiosi italiani*, in “Quaderni costituzionali”, 4/2014, p. 963.
- 26 M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma Bari 1990, p. 38.
- 27 C. Pinelli, *Sguardi oltre Atlantico dei costituzionalisti italiani tra i Sessanta e i Settanta*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, 2015, p. 285; sulla cultura giuridica italiana che, sulla scia di Orlando, dagli ultimi due decenni dell’Ottocento preferiva la scienza giuridica tedesca alla cultura giuridica anglosassone cfr. già G. Bogneri, *Gli studi sul sistema politico e sul diritto pubblico degli Stati Uniti in Italia: il punto della situazione e le prospettive*, in *Gli Studi americani in Italia*, Pisa 1975, pp. 17 ss; S. Volterra, *La Costituzione italiana e i modelli anglosassoni con particolare riguardo agli Stati Uniti d’America*, in *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, I, *Costituzione italiana e modelli stranieri*, a cura di U. De Siervo, Bologna 1980, pp. 123 ss.
- 28 Cfr. www. G. Cianferotti, *Lo Stato nazionale e la nuova scienza del diritto pubblico*, in *Il contributo italiano per la storia del pensiero*, vol VIII, *Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012.

del regime»²⁹ a gettare certi «sguardi oltre Atlantico»³⁰; le ‘lezioni americane’ dei *Framers* – pur citate nell’Assemblea costituente – non si traducevano in articoli della Costituzione³¹. Era il ‘sogno americano’ di Giuseppe Maranini ad innovare la comparazione come «coltura»³²: nel 1949 la *Prolusione* ‘militante’ ed il *Corso di Lezioni* trasfiguravano il mito *politico* in modello *giuridico-istituzionale* per l’Italia repubblicana, fresca di Costituzione, in una sorta di ‘(ri) scoperta dell’America’³³.

2 STORIE DELL’AMERICA

Nell’imponente opera di Carlo Botta – tradotta in inglese nel 1820, apprezzata da Thomas Jefferson e John Adams – la storia dei «liberi stati del nuovo mondo» poggiava sul ripensamento delle ideologie giacobine e dell’autocrazia napoleonica. Botta osservava che «ogni cosa» favoriva «la civile libertà»; quella religiosa appariva il perno della democrazia. Il «governo libero», irrealizzabile sul piano ordinamentale, era praticato sul piano del ‘messaggio’, con l’invito agli ‘italiani’ a guardare all’«appena nata società» di *farmers*, «una sola classe di uomini», «fuori di ogni soggezione e dipendenza». Essi parevano diversi dall’individuo astratto, non creati uguali artificialmente, ma «dal cielo o dalla propria industria». Alla «gloria» di Napoleone era preferita quella dell’eroe George Washington; alla rivoluzione francese quella americana, vinta dagli «amici della libertà» contro gli «stabilitori della tirannide»³⁴. All’indomani dell’insuccesso della prima ondata

29 Sui «giuristi della tradizione e giuristi di regime» cfr. M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione*, cit., p. 39.

30 C. Pinelli, *Sguardi oltre Atlantico*, cit., p. 281.

31 S. Volterra, *La costituzione italiana*, cit. p. 291; analogamente M. Teodori, *Costituzione italiana e modello americano: memorandum per la riforma dello Stato*, Milano 1992; T. E. Frosini, *Suggerimenti anglosassoni sulla forma di governo della Repubblica italiana*, in *Le costituzioni anglosassoni e l’Europa: riflessi e dibattiti tra ‘800 e ‘900*, a cura di E. Capozzi, Soveria Mannelli 2002, pp. 219 ss; sui «fantasmi costituzionali» alla Costituente cfr. E. Capozzi, *Il dibattito sugli ordinamenti costituzionali anglosassoni in Italia tra anni Quaranta e Sessanta*, in *L’alternativa atlantica. I modelli costituzionali anglosassoni nella cultura italiana del secondo dopoguerra*, a cura di E. Capozzi, Soveria Mannelli, 2003, pp. 39 ss.

32 A. Amorth, *Corso di diritto costituzionale comparato. Stati uniti d’America, Inghilterra, Svizzera, Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, la nuova Costituzione della Francia*, Milano 1945, p. 22.

33 G. Maranini, *La Costituzione degli Stati uniti d’America*, a cura di E. Capozzi, Soveria Mannelli 2003. Su Maranini, costituzionalista dal fascismo alla repubblica cfr. *Istituzioni e poteri nell’Italia contemporanea. Atti del Convegno di studi in memoria di Giuseppe Maranini a cento anni dalla nascita*, a cura di S. Rogari, Firenze 2004; www. L. Mannori, *Maranini, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2007; E. Capozzi, *Il sogno di una Costituzione. Giuseppe Maranini e l’Italia del Novecento*, Bologna 2008; P. Zichittu, *Organizzazione costituzionale e principio di divisione dei poteri nel pensiero di Giuseppe Maranini*, in “Journal of Constitutional history. Giornale di storia costituzionale”, 1/2011, pp. 85 ss.

34 C. Botta, *Storia della guerra dell’Indipendenza degli Stati uniti d’America* (1809), Firenze 1853, I, pp. 1 ss, sui cui A. Gerbi, *La disputa del Nuovo Mondo, Storia di una polemica (1750-1900)*, nuova edizione a cura di S. Gerbi, con un saggio di A. Melis, Milano 2000; L. Mannori, *Modelli di federalismo*, cit., p. 344. In generale su *America as history* cfr. A. Körner, *America in Italy*, cit., pp. 42 ss; sulle ‘storie italiane’ negli Stati uniti cfr. D. Fiorentino, *Gli Stati Uniti e il Risorgimento d’Italia, 1848-1901*, Roma 2013, p. 38.

insurrezionale, *La Storia dell'America* del 'costituzionalista' Giuseppe Compagnoni affrontava il «transunto della Costituzione», «centro» di una ordine politico diverso dai 'classici', passati e presenti in Europa. Per Compagnoni la supremazia della Carta, la condivisione dei diritti, l'equilibrio e bilanciamento tra organi designavano un assetto costituzionale che i poteri costituiti non potevano violare, fonte dell'«incremento» che l'America andava «mirabilmente prendendo», con «libere e moderne istituzioni», garantite dalla sempre incombente «intrapresa d'un usurpatore» grazie al «carattere federativo dell'Unione». Quel particolare paese – scoperto non da una «nazione», ma da un «italiano» – pareva «senza eccezione il più vasto impero che non il caso o la forza ma l'umana industria abbia creato sulla terra»³⁵. Queste immagini erano condivise dalle pagine di un Romagnosi studioso della società e storia americane, estimatore della «proscrizione del dominio coloniale», critico delle «tratta dei negri», fautore dell'«abolizione della schiavitù». L'«emulazione industriale», opposta alla «disastrosa esperienza del colbertismo rinnovato a' giorni nostri», pareva all'origine di un formidabile progresso economico e civile, «gli Stati uniti dell'America han fatto in cinquanta anni ciò che i conquistatori non fecero in 300»³⁶.

L'«Antologia» presentava agli «Italiani» un articolo del «sig. Cabel Cusching del Massachussets» sulla «storia popolare» di Compagnoni, che riprendeva l'assunto dell'America non 'scoperta' da una «nazione», ma da un «italiano», all'origine di un legame 'mitico' con l'Italia. D'altro canto la recensione marcava l'alterità americana, riconoscendo a Compagnoni di aver ben raccontato, ancor più di Botta, la storia dell'«indipendenza delle Colonie» e dei «liberi Stati del nuovo mondo», una «famiglia di nazioni», con «principi e sensi in parte simili, in parte dissimili dai popoli dai quali trassero origine»³⁷. In tema di educazione Enrico Meyer riconosceva all'America il merito di aver offerto «dati novelli alla storia dell'uomo», «tutti parlano dell'America [...] perchè soffrire che l'Atlantico la separi da noi e ne faccia quasi terra incognita?»³⁸. Nella storia americana l'«Antologia» pareva cogliere insomma l'indicazione per un 'futuro dell'Italia', in sintonia con Thomas Jefferson – ben noto in Toscana dai tempi di Mazzei – sui «sogni del futuro», preferiti alla «storia del passato». Non a caso dell'agente

35 G. Compagnoni, *Storia dell'America in continuazione del compendio della storia universale del Sig. Conte di Ségur*, Milano 1820-22, vol. 3, pp. 24, 29, p. 244, vol. 27-28, pp. 24 ss, vol. 35, p.7, su cui A. Körner, *America in Italy*, cit., pp. 66 ss. Su Compagnoni 'inventore' del tricolore, *grand commis* napoleonico, 'costituzionalista', traduttore di Destutt de Tracy cfr. L. Mannori, *Modelli di federalismo*, cit., pp. 351 ss.

36 G. D. Romagnosi, *Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento con l'esempio del suo Risorgimento in Italia*, in Id., *Opere di Giandomenico Romagnosi riordinate e illustrate da A. De Giorgi*, Milano 1844, rispettivamente pp. 59, 97, 248. Sul grande giurista indicazioni in L. Mannori, *Romagnosi, Gian Domenico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1722-1726

37 P. C., *Storia dell'America ...* in "Antologia", 1829, pp. 77 ss.

38 E. Mayer, *Pubblica educazione negli Stati uniti d'America*, in "Antologia", 1832, p. 11.

virginiano in Europa Gino Capponi nel 1845 pubblicava le *Memorie*³⁹; nel 1949 Tullio Ascarelli avrebbe visto la società europea, ancorata alla «tradizione», avvicinarsi a quella americana, «preoccupata dei sogni del futuro prima che dalle eredità del passato»⁴⁰.

Nell' 'aria del 1848' un Rosmini 'costituzionalista' – debitore del pensiero di Tocqueville, sensibile alla polarità tra libertà individuale e democrazia – mostrava, oltre all'inadeguatezza, i problemi per la recezione delle istituzioni politiche d'oltreatlantico in un'Italia di città, bisognosa di «unità nella varietà»⁴¹. Così come Cesare Balbo – nel 1847 fondatore, con Cavour, de «Il Risorgimento», nel 1848 alla guida del gabinetto costituzionale – era consapevole della peculiarità di «costumi di libertà antichi» e «costituzione nuova»; per Balbo non bastava «copiare», ci voleva «un popolo simile»⁴². Nel 1856 la *Storia* di Botta era introdotta da una *Prefazione* del siciliano Michele Amari – storico, futuro ministro della pubblica istruzione del Regno – che presentava la «guerra americana» contro la madrepatria come tema dall'apparente «sembianza di argomento straniero». Amari confrontava la realtà degli Stati italiani e la «sovranità politica una e la sovranità amministrativa divisa [...] il più largo governo di che abbia mai goduto un popolo civile», ove la maggioranza dettava la legge e la minoranza era garantita dal veto sospensivo presidenziale; così come Senato e la Corte suprema erano «guarentigie accordate al minor numero, non avanzi di monarchia e d'aristocrazia». Quanto al 'trapianto', Amari asseriva che «un ordinamento simile non durerebbe gran pezza»⁴³.

L'America come storia' manteneva questi nuclei concettuali nell'Italia che cambiava: nel 1877 il milanese Carlo Romussi – 'avvocato-letterato', redattore capo de «Il secolo» – citava, tra gli altri, Botta e Cattaneo, per tematizzare nella libertà il motore del «progresso che nessuno Stato può vantare così grande»; la Rivoluzione americana pareva aver avuto un esito più felice di quella francese, con la sua «libertà assoluta finita nell'assolutismo imperiale». Non mancavano i toni 'alla Cattaneo', nell'evocare gli Stati uniti di una Europa «rovinata dalle frequenti guerre suscitate dalle ambizioni dei monarchi»⁴⁴. Nel 1889 lo storico

39 *Memoria della vita e delle peregrinazioni del fiorentino Filippo Mazzei*, a cura di G. Capponi, Lugano 1845-1846, 2 voll.

40 T. Ascarelli, *Sguardo sul Brasile*, Milano 1948, p. 212.

41 A. Rosmini, *La costituzione secondo la giustizia sociale. Sull'Unità d'Italia*, Roma 2012, p. 3; si sofferma sull'autore A. Körner, *America in Italy*, cit., pp. 104 ss.

42 C. Balbo, *Della monarchia rappresentativa in Italia, Saggi politici*, Firenze 1857, pp. 81 ss.

43 M. Amari, *Prefazione* a C. Botta, *Storia della guerra dell'Indipendenza degli Stati uniti d'America*, Firenze 1856, I, p. LV, su cui L. Mannori, *Modelli di federalismo*, cit., pp. 376 ss; E. Frasca, *L'Introduzione di Michele Amari alla Storia americana di Carlo Botta: esercizi di federalismo?*, in A. De Francesco (a cura di), *Tra Washington e Napoleone. Quattro saggi sulla Storia della guerra americana di Carlo Botta*, Milano, Guerini, 2014, pp. 95 ss; A. Körner, *America in Italy*, cit., pp. 51 ss.

44 C. Romussi, *Storia degli Stati uniti d'America*, Milano 1877, pp. 62, 202.

Pasquale Villari – deputato, senatore, ministro della pubblica istruzione tra il 1891 e il 1892 – pubblicava su «Nuova Antologia» un ampio esame della Costituzione federale. Sulla scorta dell'imponente *The American Commonwealth* di Bryce, che pareva in «gran vantaggio su Tocqueville» nel narrare un paese che «rappresentava l'avvenire», Villari definiva la Dichiarazione di Indipendenza il «fatto più importante di tutti per la storia dell'Inghilterra e del mondo», e la Costituzione del 1787 il «programma politico per tutti i popoli liberi e civili». Ne tematizzava una valenza 'universale', dal momento che il «popolo americano» si credeva «eletto dalla Provvidenza per attuare nel mondo una miglior forma di governo». Proprio l'identità inimitabile del «popolo americano, democratico e conservatore a un tempo», «amante dell'ordine e del progresso», pareva spiegare la libertà religiosa, l'assenza di «conflitti di classe» – ma allarmavano gli «anarchici di Chicago» – la 'religione' del lavoro, motore delle «strade ferrate, l'West, la febbre di Wall Street». Villari riconosceva che «non ci sono poveri e oziosi e l'operaio legge molti libri»; eppure si dichiarava meno ottimista del «signor Bryce» a proposito dell'«avvenire della democrazia»⁴⁵. Nel 1904 una monografia di Gennaro Mondaini – allievo di Villari con la Tesi *La questione dei negri nella storia e nella società nordamericana* – collocava nella peculiarità delle «origini» la democrazia americana, definita – con «Walt Whitman» – «d'atleti». Citando Bryce Mondaini legava la Costituzione «agli statuti ed usi coloniali preesistenti», e al pragmatismo di costruire una «organizzazione politica» congeniale alla «nuova società». Lo storico veneziano, espressione della 'galassia socialista', metteva in scena la tenuta dei diritti individuali nella «democrazia egalaritaria», la «libertà base della convivenza politica, l'uguaglianza della convivenza sociale»; coglieva nella «razza quanto mai atta a produrre ricchezza» la base del «maggior laboratorio sociale», di una società «egalaritaria fino alla monotonia», esempio «più potente e più stabile delle società nuove»⁴⁶. Dopo aver firmato il Manifesto Croce ed aderito al fascismo, nel 1946 Mondaini riprendeva gli interessi americanisti con un contributo sulla *Collana* promossa dal Ministero della Costituente. Al tempo della Costituzione italiana *in fieri*, di quella americana lo storico tematizzava il «successo confermato dalla storia», col ripetere che la «fortuna storica» poggiava sul «costume politico preesistente». Non mancava un *caveat* per l'Assemblea Costituente, a proposito della «prova non altrettanto felice [...] di costituzioni su quella degli Stati Uniti più o meno ricalcate o ad essa ispirate»⁴⁷.

45 P. Villari, *La Costituzione degli Stati uniti d'America*, in Id., *Saggi storici e critici*, Bologna 1890, pp. 471, 475, 489, 527; sull'autore cfr. ora M. Moretti, *Pasquale Villari storico e politico*, con una nota di F. Tessitore, Napoli 2005.

46 G. Mondaini, *Le origini degli Stati uniti d'America*, Milano 1904, p. 375 ss, 406; sull'autore cfr. www. M. Carrattieri, *Mondaini, Gennaro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2011.

47 G. Mondaini, *La Costituente e la costituzione americana del 1787*, Firenze 1946, p. 85.

3 UN 'ARCHETIPO AMERICANO': LA «FORMA FEDERALE»

All'indomani della Restaurazione Luigi Angeloni opponeva al centralismo napoleonico il mito di un «bellissimo popolare assetto», che aveva cancellato «ogni spirito di superiorità e di predominio ereditario». La chiave del successo dei «beati Stati uniti» pareva risiedere in un «reggimento federato», con differenti livelli di legislazione, tale che «ciascuna delle nostre bellissime città principali abbia la sua debita porzione di governo»⁴⁸. In termini analoghi Francesco Forti recensiva sull'«Antologia» *Delle origini delle confederazioni libere* di Kortum; in prospettiva storica riallacciava la catena dei tempi, dalla Lega lombarda agli Stati uniti, «massimo di libertà politica per mezzo delle confederazioni»⁴⁹. Con particolare efficacia Romagnosi apprezzava la Costituzione federale come condizione dell'antidispotico «governo [che] non viene quasi sentito». Chiusa la stagione napoleonica, nelle angustie della Restaurazione austriaca, quel potere 'leggero' pareva possibile «per lunga educazione dé popoli, lumi acquisiti, occupazioni dell'industria, spirito d'ordine»; per Romagnosi gli Stati uniti incarnavano l'esempio di «governo [...] che altro non è nè può essere che mezzo all'incivilimento», «non una chimera, ma un fatto»⁵⁰.

Nella tensione di Giuseppe Mazzini per l'«unità italiana» l'America aveva avuto il merito della «prima vittoria della repubblica», di cui il patriota rifiutava però l'impianto fondato sull'individuo spenceriano e sulla libera iniziativa, che ammetteva la schiavitù. Sul piano istituzionale l'«esempio della libertà» non pareva merito del regime federale, piuttosto imposto da «prepotenza di cose», la rivoluzione di un «popolo giovine»⁵¹. Riflettendo sull'esperienza rivoluzionaria, Carlo Cattaneo riponeva invece nell'assetto federale della «sapiante America» la fortuna sconosciuta alla Francia, ove il popolo aveva «conquistata tre volte la libertà e mai l'hanno avuta»⁵². L'«immensa America», «col vessillo

48 L. Angeloni, *Dell'Italia uscente il settembre 1818*, Parigi 1818, I. Sul 'vecchio giacobino' cfr. G. La Rosa, *Il mito degli Stati uniti nel pensiero costituzionale di Luigi Angeloni (1759-1842)*, in "Journal of Constitutional history. Giornale di storia costituzionale", 2/2005, pp. 131 ss; A. Körner, *America in Italy*, cit., pp. 85 ss. Sul federalismo americano come esperienza costituzionale archetipica cfr. www. A. D'Atena, *Federalismo e regionalismo*, in *Il contributo italiano*, cit.; C. Latini, *Per il 'bene comune': modelli di federalismo e nazionalismo nell'Italia del Risorgimento*, in "Historia costituzional", 2013, pp. 307 ss.

49 F. Forti, *Dell'origine delle confederazioni libere concluse dal Medioevo in poi. Storia scritta dal dott. Federigo Kortum...*, in "Antologia", 1832, p. 132. Sul giurista toscano cfr. L. Mannori, *Forti, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 889-890.

50 G.D. Romagnosi, *Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica*, Firenze 1839, p. 500.

51 G. Mazzini, *Dell'Unità d'Italia ed altri scritti politici*, Milano 2011, su cui L. Mannori, *Modelli di federalismo*, cit., pp. 361 ss; D. Fiorentino, *Gli Stati uniti*, cit., pp. 41 ss; M.L. Lanzillo, *Unità della nazione, libertà, indipendenza. Il Risorgimento italiano e la guerra di secessione americana*, in *La guerra civile americana vista dall'Europa*, a cura di T. Bonazzi e C. Galli, Bologna 2004, pp. 199 ss.

52 C. Cattaneo, *Della insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra*, in Id., *Il 1848 in*

stellato sventolante nei porti del Giappone», appariva ben altro che le «repubbliche», opposte dai critici del federalismo, «uomini frivoli»⁵³. L'esperienza d'oltreatlantico appariva però diversa dal «diritto federale», tematizzato da Cattaneo come diritto di libertà 'dalle molte radici', «diritto de' popoli che deve avere il suo luogo, accanto al diritto della nazione, accanto al diritto dell'umanità»⁵⁴; la realtà italiana imponeva di «collegare le città in nazione»⁵⁵. In termini analoghi Giuseppe Montanelli metteva in relazione «ordinamento delli Stati uniti» e «idea comunale italiana», «come saviamente notò Tocqueville»; la storia pareva aver 'fatto la differenza' tra gli «stati americani, agglomerazioni naturali figlie della libertà», e Stati italiani, «nati da conquiste e da trattati». Per Montanelli questi ordinamenti dovevano lasciare il posto ad un ordinamento federale, articolato in «Municipio, Città, Nazione»⁵⁶.

Dopo l'Unità il celebre 'slogan' di Cattaneo «Stati uniti d'Italia»⁵⁷ mutuava dall'America un modello di federalismo di regioni; la prospettiva era perdente di fronte alla scelta unitaria, accettata come condizione per la conquista dell'indipendenza, e percepita come diversa sia dal centralismo 'alla francese', che dall'indipendenza amministrativa degli Stati uniti. La nascita del Regno d'Italia coincideva con gli inizi della Guerra civile, che, oltre alla schiavitù, sembrava avere una più salda unità come posta in gioco; alla fine degli anni Sessanta Italia e Stati uniti sono parsi accomunati dal «bisogno di nazione», dalla costruzione di una «società civile»⁵⁸. In questo quadro Brunialti dedicava particolare attenzione al dare «forma giuridica al federalismo», ricordato come ideale «nella lotta per il Risorgimento nazionale», che «si cullò nel sogno». Il giurista misurava infatti la distanza tra le vicende italiane ed il «primo stato federale», connotato da continuità della «vita religiosa e nazionale», risultato non di «teorie più o meno seducenti, ma serie di difficili esperienze», fino alla «più grave e terribile guerra

Italia. Scritti 1848-1851, a cura di D. Castelnuevo Frigessi, Torino 1972, p. 271; sull'autore cfr. A. Körner, *America in Italy*, cit., pp. 121 ss.

53 C. Cattaneo, *Avviso al lettore*, in Id., *Tutte le Opere*, a cura di L. Ambrosoli, vol. V, tomo II, Milano 1974, p. 1501.

54 C. Cattaneo, *Il diritto federale*, in Id., *Antologia degli scritti politici*, a cura di G. Galasso, Bologna 1973, pp. 161 ss.

55 C. Cattaneo, *Considerazioni*, ivi, p. 325; Id., *Della città considerata come principio ideale delle storie italiane*, su cui L. Mannori, *Modelli di federalismo*, cit., pp. 366 ss.

56 G. Montanelli, *Questioni italiane. Introduzione ad alcuni appunti storici sulla Rivoluzione d'Italia*, Torino 1851, p. 149. Sul giurista e politico toscano indicazioni in A. Chiavistelli, *Montanelli, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit. pp.1365-1367.

57 C. Cattaneo, *Stati uniti d'Italia. Scritti sul federalismo democratico*, a cura di N. Bobbio, Roma 2010.

58 Sul punto cfr. T. Bonazzi, *Un americanista davanti all'Unità d'Italia, ovvero l'Atlantico mare nostrum*, in "Journal of constitutional history. Giornale di Storia costituzionale", 2/2011, pp. 74, 80. Sulla Guerra civile, che toccava questioni aperte in molti paesi del vecchio continente cfr. T. Bonazzi, *Postfazione, La guerra civile americana e la «nazione universale»*, in *La guerra civile*, cit., p. 468.

civile». Brunialti citava «The Federalist», per asserire che lo Stato federale era andato formandosi «sperimentalmente per esigenze di ordine superiore tra quelle che determinano l'esistenza tra tutti gli Stati». Criticava la teoria del contratto, «anarchica», ed asseriva che il diritto di secessione – «negato a prezzo di qualche miliardo di dollari e di un milione di vite umane» – avrebbe trasformato lo Stato federale in Confederazione, di contro alla Costituzione, «arca sancta, lex legum». Brunialti non vedeva dunque una «panacea universale» nella «difficile» «diminuzione della libertà a favore di un potere federale superiore», ignota all'antichità, impossibile nel Medioevo; «*quid leges sine moribus*» – si chiedeva – considerando «utopia» il 'trapianto' dell'ordine costituzionale d'oltreatlantico in un «paese meno patriottico, meno fidente in sè stesso, meno amante e conservatore delle proprie leggi»; ricordava al proposito le «maledette divisioni degli Italiani», da Dante a Cavour ostacolo al «moto unitario»⁵⁹. Per Villari la «prima volta» della «forma federale» – «imitata» dalla sola Svizzera – aveva consentito di «fondare uno Stato immenso, liberissimo e prospero». Quell'ordine costituzionale pareva però assicurato dalla «forza del Governo centrale»; per Villari era stato il «comune governo», forte di un «potere diretto su tutti quanti i cittadini», ad aver assicurata, tra l'altro, la vittoria della «guerra»⁶⁰.

In Italia il 'canone' centralista sarebbe transitato dal Regno alla Repubblica: nel 1955 Gaspare Ambrosini – già relatore alla Costituente sulle autonomie regionali – scriveva una densa *Introduzione* al «*The Federalist*», tradotto per la prima volta. La ratifica della Costituzione era tematizzata come condizione di quella solida democrazia, per aver evitato lo «scomorsi, come gli oppositori della Costituzione federale propugnavano, in tre o quattro Confederazioni inefficienti come quella del 1778, e probabilmente portate a combattersi tra loro e compromettere la libertà e l'indipendenza del popolo americano»⁶¹.

4 LA DEMOCRAZIA IN AMERICA E LA DEMOCRAZIA IN ITALIA

Dai primi anni Ottanta i giuristi italiani guardavano all'America dal punto di vista dei problemi delle istituzioni nazionali, cogliendo che, anche oltreatlantico, l'ordine liberale andava complicandosi per l'«avanzare» della democrazia; cresceva la domanda della popolazione di partecipazione politica e si profilava una «questione sociale»⁶². Mentre in Italia si discuteva, tra l'altro, di riforma del Senato come «potere moderatore», di ampliamento del diritto di voto, del rapporto tra governo e magistrati, Brunialti asseriva che «l'Inghilterra e gli

59 A. Brunialti, *Unione e combinazione fra gli Stati composti e lo Stato federale*, Torino 1891, rispettivamente pp. CCXXXVII, CXXVss, CXXIX, CLVII, CLXXXIII.

60 P. Villari, *La Costituzione*, cit., p. 488

61 G. Ambrosini, *Introduzione*, in *Il Federalista*, cit., p. XI; Id., *Il federalista nella lotta per la ratifica della Costituzione americana*, Pisa 1957.

62 Sul punto cfr. T. Bonazzi, *Un americanista*, cit., p. 80

Stati uniti fecero del potere giudiziario un vero potere politico». In particolare il «completamento» del modello inglese pareva aver realizzato l'«autonomia costituzionale della magistratura», declinato, per l'Italia, nei termini di un opportuno 'potere conservatore', freno di «ogni possibile esorbitanza», di re, governo, Parlamento, «ondata democratica»⁶³. In termini analoghi Luigi Palma affidava a «Nuova Antologia» uno studio sulla Costituzione degli Stati uniti, che paventava il rischio dell'«onnipotenza parlamentare» e «tirannia della maggioranza». Guardando all'Inghilterra, il costituzionalista osservava che «tutte le società politiche formatesi nell'America settentrionale, che poi divennero gli Stati uniti, avevano i diritti e le libertà inglesi», create dalla storia, non dalla Rivoluzione, che aveva semmai consolidato un ordine costituzionale, «la costituzione inglese è più o meno la madre delle altre moderne [...] quella che più se ne discosta e che forma un altro tipo dei governi rappresentativi, la repubblica degli Stati uniti, è figliola legittima di quella della madre patria». Secondo lo schema del *The American Commonwealth* di Bryce – la libertà da difendere dalle 'esorbitanze' del potere di uno o dei molti – Palma osservava che «ciò che era vecchio era riuscito meglio, ciò che era nuovo spesso è fallito»⁶⁴. Anche Villari coglieva la continuità delle istituzioni americane con quelle della madrepatria; tematizzava la Costituzione del 1787 come l'opera di un'«autorità superiore al Parlamento», posta «al di sopra di tutti», la cui «stabilità» era garantita dal «potere giudiziario»; al tempo stesso anche la Corte suprema appariva 'figlia' delle «istituzioni preesistenti» e della stessa «legislazione inglese»⁶⁵.

America ed Inghilterra erano richiamate nelle considerazioni sul governo parlamentare; Vittorio Emanuele Orlando costruiva lo Stato di diritto sulla formula maggioranza parlamentare e prerogativa regia, sulla scorta della «storia costituzionale inglese»⁶⁶. Gaetano Mosca criticava il trasformismo in Parlamento e lo scadimento della rappresentanza politica, il deputato fatto eleggere dagli amici

63 A. Brunialti, *La funzione politica del potere giudiziario*, in "Archivio giuridico", 1870, p. 414, su cui L. Lacchè, *Il potere giudiziario come "potere politico" in Attilio Brunialti*, in Id., *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th-20th centuries)*, Frankfurt am Main 2016, pp. 427 ss

64 L. Palma, *Costituzioni moderne: gli Stati uniti d'America*, in "Nuova Antologia", 1880, pp. 209 ss; Id., *Corso di diritto costituzionale*, Firenze 1883, p. 318. Su Palma cfr. K. Lavagna, *Alla ricerca di un modello costituzionale italiano. Luigi Palma tra storicismo e vocazione comparatista*, C. Semino, *Modello inglese e modello americano in Luigi Palma*, in *Culture costituzionali a confronto*, cit., pp. 149 ss, 399 ss; L. Borsi, *Storia, nazione, costituzione. Luigi Palma e i "preorlandiani"*, Milano 2007; G. Melis, *Palma, Prospero Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1492-1493

65 P. Villari, *La costituzione*, cit., p. 461, 488 ss

66 V. E. Orlando, *Studi giuridici sul governo parlamentare*, in Id., *Diritto pubblico generale*, Milano 1954, pp. 345 ss. Cfr. per tutti www. G. Cianferotti, *Orlando, Vittorio Emanuele*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 2013

degli elettori, come i «*politicians* degli Stati uniti»⁶⁷. Scrivendo dell'America Villari centrava il «problema fondamentale per la vecchia Europa», «trovare il modo con cui il trionfo della democrazia sia reso possibile senza mettere a pericolo l'esistenza della libertà e della società stessa». Lo storico ammoniva che «una lunga esperienza di secoli ha finora mostrato che la democrazia finisce sempre per cadere nel dispotismo mostruoso di un solo o di un'oligarchia»; riconosceva che l'America, con la sua «saggia e ben definita divisione dei poteri», col Senato «fondato su principi anti-democratici», aveva potuto «rendere tollerabile la democrazia», col porre «solidi argini allo straripare»⁶⁸. Al tempo stesso Villari scriveva che anche oltreatlantico si correvano i rischi – ben noti in Europa – del «governo parlamentare, fondato sui partiti», «che dà cattiva prova dappertutto», con l'«opera malefica» della «corruzione», i guadagni dei *politicians*, i *lobbyists* ad orientare il voto dei Deputati, fino alla conclusione, «i migliori si ritirano dalla politica». Alla fine degli anni Ottanta Villari, che non vedeva alcuna «grande questione» dividere Democratici e Repubblicani, augurava all'America un «governo libero senza i partiti»⁶⁹.

Sul piano del metodo – al centro del dibattito tra giuristi – proprio trattando degli Stati uniti Brunialti tematizzava lo «sperimentalismo, cosmopolita come il pensiero e casalingo come la memoria». Con *The American Commonwealth* di Bryce ripeteva che la «sovranità delle masse» ed il «governo popolare» oltreatlantico erano possibili per l'«abbondanza dei terreni coltivabili», l'«assenza di minaccia d'estrane potenze», la «generale prosperità». L'ordine americano appariva insomma iscritto nella «storia e tradizioni [...] potenza della pubblica opinione, masse popolari più savie eque e temperate [...] costituzione rispettata da tutti i partiti come bene comune e comune salvaguardia, nè ad alcuno viene mai in mente di recarle nocumento». Ma, «nel tempo», anche il modello del «paese così giovane» pareva poter andare incontro ai «problemi cronici della vecchia società»⁷⁰. Per Brunialti l'Inghilterra offriva maggiori garanzie, sia a fronte del «potere centrale tirannico», che degli «eccessi della democrazia», entro le garanzie di una libertà 'ordinata', «operosa, cosciente, feconda del cittadino anglosassone»⁷¹.

67 G. Mosca, *Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare*, Palermo 1884, p. 23; sul teorico delle élites cfr. www.P.P. Portinaro, *Gaetano Mosca*, in *Contributo italiano alla storia del pensiero, Filosofia*, Roma 2012

68 P. Villari, *Il presente e l'avvenire dell'Inghilterra giudicati da due storici inglesi*, in Id., *Saggi storici*, cit., p. 469

69 P. Villari, *La Costituzione*, cit. pp. 502 ss, 527

70 A. Brunialti, *Introduzione*, in *Le Costituzioni degli Stati uniti d'America*, Torino 1891, pp. 961 ss, 978

71 A. Brunialti, *Prefazione*, in *La libertà nello Stato moderno*, Torino 1888, pp. VII, 117, 157, su cui cfr. L. Lacchè, *Il nome della "libertà". Tre dimensioni nel secolo delle Costituzioni (1848-1948)*, in Id., *History & Constitution*, cit., pp. 533 ss.

La *Biblioteca di scienze politiche* ospitava un ampio lavoro di Palma, che legava l'America alla sua storia, dal tempo della sottrazione dell'obbligazione politica alla «proprietà territoriale e nobiltà del sangue», senza «nè lordi, nè vassalli». Pareva però irrealistico il 'trapianto' di quello «spettacolo novissimo di milioni e milioni di uonini che eleggono legislatori e governatori [...] che obbediscono alle sentenze dei loro giudici», con la Corte suprema «vero centro di gravità di quel complicato sistema di governo», custode della Costituzione contro le possibili «usurpazioni degli Stati e dello stesso Congresso», ben diversa dalla «giurisdizione» italiana e continentale, «mero strumento». Nell'ordine costituzionale americano anche Palma osservava un 'peggioramento', certe «doti superlative della repubblica rappresentativa e federale» ed il «modello di libero popolo e democrazia» non potevano «leggersi più», ridotti a «onnipotenza del numero», al «crucifige», cui il costituzionalista opponeva il «governo dei migliori». Nella diffidenza per i «capi elettivi a voce di popolo», indicava i «germi di corruzione» ed il declino delle qualità dei presidenti, dagli Washington, Adams, Jefferson, Madison ai più recenti «mediocri». Metteva in guardia dal *politician*, «più presidente di Lincoln», dagli «armati di schede elettorali», dalla «dittatura del governo dei partiti», dai «caucus», dalla «infausta prassi dello *spoil system*». Il modello di rappresentanza politica inglese pareva più saldo di quello della «democrazia potentissima»⁷².

I «preorlandiani» Brunialti e Palma – distanti da Orlando sul piano del «metodo giuridico» – approdavano insomma alle conclusioni della giuspubblicistica nazionale, la personificazione del popolo nello Stato, il Gabinetto derivante il suo carattere giuridico dalla Corona, l'esercizio del governo da riservare ai più 'capaci'. Questi temi erano ripresi da Livio Minguzzi – nel 1889 studioso delle *Principali costituzioni straniere* – che vedeva nel governo di Gabinetto un opportuno argine al presidente, «organo superiore forse alla stessa macchina del governo»⁷³. Un denso saggio di Federico Cammeo 'smentiva' Dicey, nel ripercorrere il diritto amministrativo degli Stati uniti, «svolgimento del corrispondente inglese [...] modificato dai particolari bisogni della società dalla tendenza spiccatamente democratica». Il *selfgovernment*, l'indipendenza gerarchica, il decentramento istituzionale, gli enti locali divisioni territoriali dello Stato parevano all'origine di una «insufficiente giustizia nell'amministrazione», di contro al diritto della madrepatria, fonte di «più pratici vantaggi»⁷⁴.

Pareva esulare da questo 'ammirando l'Inghilterra', il «problema politico» discusso da Rodolfo Calamandrei, nel confronto tra «modello più perfetto di

72 L. Palma, *Le costituzioni dei popoli liberi*, in *Le costituzioni moderne*, Torino 1894, particolarmente pp. 45 ss

73 L. Minguzzi, *Governo di gabinetto e governo presidenziale*, Forlì 1885, pp. 189 ss. Sulle opere del giurista, tra Palma e Orlando indicazioni in E. Colombo, *Minguzzi, Livio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1353-3,

74 F. Cammeo, *Il diritto amministrativo degli Stati uniti*, cit., p. 81

monarchia rappresentativa», l’Inghilterra, e di «repubblica rappresentativa», l’America. La scelta pareva «questione secondaria», fermo restando il rifiuto dell’«assolutismo, di re o di popolo»; al giurista toscano premeva piuttosto di rispondere ai «mali sociali», alla «fiumana che minaccia tanto le Repubbliche d’America, di Francia e di Svizzera, che le monarchie d’Inghilterra, di Germania e d’Italia», con «equi provvedimenti» d’ordine economico; Calamandrei concludeva che «monarchia o repubblica poco importa»⁷⁵. Un’ampia monografia di Giacomo Grasso citava Bryce e Tocqueville per ricostruire la storia della Costituzione, dai Padri pellegrini e dal «patto sociale germe di libere istituzioni»; osservava una «rivoluzione pacifica», alle origini di «una delle organizzazioni politiche più perfette [...] nella corrispondenza delle condizioni e bisogni di un popolo». Questo il senso di «due patriottismi [...] il popolo ha affidato taluni poteri ad un’autorità centrale, l’esercizio degli altri ad autorità locali», con la Costituzione che assolveva al compito della «tutela della libertà e dei diritti individuali». Il presidente non pareva assomigliare «nè al re, nè al primo ministro dei paesi parlamentari»; era definito il «primo cittadino di una libera nazione». All’antiparlamentarismo, moneta corrente in Italia, Grasso opponeva che «uomini integri, superiori ai partiti», erano emersi dalla «fungaia dei politicanti». Riconosceva che le parole della Costituzione avevano «un suono diverso da quello di cent’anni prima»; pur escludendo un ‘trapianto’, dava un giudizio positivo del «governo di popolo, tutto per il popolo, per mezzo del popolo», vocato a designare chi eleggere, con la doppia elezione del presidente, «espressione della nazione». Esso appariva però peculiare dell’America, l’«esempio più perfetto di corrispondenza di organizzazioni politiche alle condizioni e ai bisogni di un popolo che ci dia la storia»⁷⁶.

In Italia non pareva infatti semplice rispondere nè alla conclamata crisi del parlamentarismo, nè alle involuzioni autoritarie di fine Ottocento; in questo senso un’innovativa monografia di Francesco Racioppi – apprezzata anche in America – affrontava il tema della crisi del modello liberale davanti all’estendersi della democrazia, con la confusione tra Camera e popolo, con la trasformazione della società, da organismo di relazioni stabili a «moltitudine di individui». Il giovane costituzionalista osservava «limiti e freni» posti alle istituzioni, per consentire alla «statua della libertà» – dalle dimensioni non a caso doppie di quella francese – di continuare a «illuminare la notte buia e le insidie del mare». Quelle innovazioni erano riassunte nel principio democratico «ciascuno al suo posto, lo Stato verso gli individui, il Parlamento verso il governo, il centro verso le località»⁷⁷. Una recensione tematizzava la distanza della «giovine America»

75 R. Calamandrei, *Monarchia e repubblica rappresentativa*, Firenze 1885, p. 79

76 G. Grasso, *La Costituzione degli Stati uniti dell’America nord settentrionale*, Firenze 1894, pp. 29 ss, 38

77 F. Racioppi, *Nuovi limiti e freni nelle istituzioni politiche americane*, Milano 1894, p. 363,

dalla «vecchia Europa»; i «nuovi freni» d'oltreoceano parevano «dannosi o inefficaci» per l'Italia, alle prese con i «minacciosi pericoli portati dal dilagare della democrazia»⁷⁸. Nella stagione dei decreti liberticidi di Pelloux – annullati dalla Cassazione, ma ritenuti legittimi – Racioppi guardava al modello americano di tutela dei diritti individuali, auspicando per l'Italia l'introduzione del «sindacato dei giudici sulla costituzionalità delle leggi»⁷⁹.

«Avrei dovuto varcare l'Atlantico e chiedere ospitalità alle grandiose e nuove biblioteche americane, istituite o rinsanguate dalla munificenza dei grandi *self-made men* del nuovo mondo». Giovan Battista Klein studiava invece a Francoforte, e dedicava ai maestri Pasquale Villari ed Alberto Del Vecchio una monumentale monografia sui «principi puri» della Costituzione americana – letta via Gerber, Laband, Jellinek – definita esempio di quelle riuscite ad evitare ad «un popolo rivoluzioni o guerre fratricide». 'Orlandianamente' Klein non intendeva confondere «politica e diritto», dal momento che lo studio di quest'ultimo era praticabile «in aere libera da ogni impura infiltrazione». Segnalava diverse criticità del modello americano: i Costituenti d'oltreatlantico, «uomini in gran parte deficienti di una soda cultura giuridica», parevano aver costruito una «teoria che poco scientificamente conduce alla divisione della sovranità». A proposito del cardine della giuspubblicistica Klein asseriva che gli Stati dell'Unione erano «scesi di un grado nella gerarchia statale, conservando l'essenza di Stati e perdendo la sovranità che lo Stato centrale ha assorbito». Inoltre riteneva l'«estrema rigidità della Carta» e la nota «sentenza Marshall» lesive della certezza della legge, «diritto statutario», vocato – citando il liberale britannico Gladstone – a dare alla Carta stessa «un più rigido riscontro» a vantaggio dello «Stato centrale», e per «rendere il moto del popolo americano ritmico e giuridicamente organico»⁸⁰. In età giolittiana la *Biblioteca* ospitava *Il governo inglese* di Lowell, con la presa d'atto del «progresso democratico» e delle «teorie politiche sulla sovranità popolare», che da oltreatlantico erano in grado di «trasformare la vecchia Inghilterra»⁸¹. Nel 1915 la voce *Governo* di Brunialti per l'*Enciclopedia giuridica italiana* vedeva

recensita in www. F. Racioppi, *Nuovi limiti e freni nelle istituzioni politiche americane*, in "The Annals of the American Academy of Politics and Social Science", 1896. Sull'opera cfr. S. Volterra, *La Costituzione italiana*, cit., p. 140. Dell'autore cfr. anche *Le sei più recenti Costituzioni degli Stati uniti*, Bologna 1882; Id., *Forme di stato e forme di governo*, Roma 1898. Sul costituzionalista cfr. ora www. M. Stronati, *Racioppi Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2016

78 F. Perrone, F. Racioppi, *Nuovi limiti e freni nelle istituzioni politiche americane...*, in "Antologia giuridica", 1894, p. 609

79 F. Racioppi, *Il potere giudiziario nel governo costituzionale*, Roma 1900, p. 15

80 G. B. Klein, *La teoria dei tre poteri nel diritto costituzionale del Nordamerica*, I, *Parte generale*, Firenze 1909, pp. 441 ss; Sul metodo orlandiano, che preclude anche a Klein la «diversa concezione del diritto angloamericano» cfr. S. Volterra, *La costituzione italiana*, cit. p. 132

81 G. Pardo, *Prefazione*, in A.L. Lowell, *Il governo inglese*, Torino 1911, su cui cfr. F. Cammarano, *Il modello costituzionale inglese nell'Italia liberale*, in *Le costituzioni anglosassoni*, cit., pp. 117 ss

l'ammirato modello inglese alle prese con i mutamenti dei partiti, che complicavano l'ordine della 'buona' *old England*, somigliante ormai a quello degli Stati uniti⁸². In questo orizzonte il direttore della *Biblioteca* presentava *La repubblica americana* di Bryce; segnalava gli «inconvenienti comuni agli Stati democratici», identici – a suo dire – a quelli rilevati da Tocqueville «orsono novant'anni», in particolare la «eccessiva potenza dei partiti politici», in grado di «abbassare le pubbliche funzioni». Il modello era ancora l'Inghilterra; *La repubblica americana* aveva un senso di «ammonimento più che di incoraggiamento»⁸³.

5 L'AMERICA DAL FASCISMO AL CORSO UNIVERSITARIO DI GIUSEPPE MARANINI

«Da quando sono in America non faccio che rivedere tutte le vecchie parole cui davo un significato costante, e aggiornarle al diverso senso di qui [...] governo, democrazia, partiti politici, legislazione, giurisdizione»; Max Ascoli si riferiva in particolare al «governo dei giudici», da comprendere «in relazione alla storia e concezione americana»⁸⁴. Il tema era tra i più dibattuti nell'Italia a metà degli anni Venti: circolavano *Le gouvernement des juges* di Lambert, *Le democrazie moderne* di Bryce, *L'idea di legge superiore e il diritto costituzionale americano* di Corwin⁸⁵. La Corte suprema, «supremo magistrato» del «popolo più libero», pareva aver sostituito il governo parlamentare con il governo dei giudici, prassi ritenuta estranea all'ordine statutario, piuttosto «radicata nella storia degli Stati uniti»⁸⁶. A New York grazie ad una borsa della Fondazione Rockefeller, Mario Einaudi – figlio di Luigi – scriveva una monografia sul controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi, che ripercorreva la «dottrina americana», dalla «formulazione filosofica» alla «giuridica, fondata sopra l'ordinamento costituzionale dopo la Convenzione di Filadelfia [...] al definitivo affermarsi con la decisione *Marbury vs. Madison*». Einaudi coglieva le opzioni in campo, tra Weimar, Vienna, le teorie di Schmitt, l'opinione di Giorgio Del Vecchio sul controllo formale delle

82 A. Brunialti, *Governo*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 1915, su cui P. Pombeni, *Il problema del partito politico nell'Enciclopedia giuridica italiana*, in *Enciclopedia e saperi scientifici. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica*, a cura di A. Mazzacane e P. Schiera, Bologna 1990, p. 464

83 A. Brunialti, *Prefazione* in G. Bryce, *La repubblica americana*, a cura di A. Brunialti, Torino 1916, I, p. 9.

84 La lettera è citata da E. Camurani, *Max Ascoli: una scelta americana*, in *Max Ascoli: antifascista, intellettuale, giornalista*, a cura di E. Camurani, Milano, p. 99. Sul filosofo del diritto cfr. L. Campos Boralevi, *Ascoli, Max Raoul Moisé*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit, pp. 114-115

85 E. Lambert, *Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats Unis. L'expérience américaine du control de la consitutionnalité des lois*, Paris 1921; E.S. Corwin, *L'idea di legge superiore e il diritto costituzionale americano*, Vicenza 1929, su cui S. Catinella, *La corte suprema federale nel sistema costituzionale degli Stati uniti d'America*, Padova 1934.

86 Indicazioni in G. D'Orazio, *La genesi della Corte costituzionale. Ideologia, politica, dibattito dottrinale*, *Un saggio di storia delle istituzioni*, Milano 1981, pp. 29 ss, 34

leggi in Capo al Gran Consiglio del Fascismo; mostrava che «The Federalist» indicava una «volontà del popolo superiore a legislativo e giudiziario [...] sostanza dell'attività dei legislatori e uomini di stato». Con Tocqueville Einaudi ripeteva che la «supremazia giudiziaria» era altro dal «governo dei giudici», delineato da Lambert; la «Suprema legge del paese» trovava nella Corte Suprema la garanzia di «protezione dei diritti individuali di libertà e proprietà», l'argine ad una «giurisprudenza contro natura e contro giustizia». In questo senso in America pareva «persistente la vitalità di concezioni di diritto naturale», che invece in Europa «cedeva il passo»⁸⁷. Il tema era ripreso da Battaglia, che da un lato tematizzava la continuità della Carta del lavoro con «la Dichiarazione francese, anzi di più quelle americane e inglesi»; dall'altro celebrava le «idee di diritto naturale e di contratto sociale, che per gli americani non furono idee astratte, ma esperienza profonda di vita [...] a completare quel patrimonio di libertà, di cui il popolo americano giustamente si gloria»⁸⁸.

Nella Torino del Gramsci di *Americanismo e fordismo* Giulio Einaudi inaugurava la Casa editrice pubblicando *Che cosa vuole l'America* di Henry Wallace, con la prefazione di Luigi Einaudi. Con lo pseudonimo di Amerigo Ruggiero, Mario Einaudi indicava *L'America al bivio*, ove, con Roosevelt, l'ordine liberal-individualista 'delle origini' pareva virare verso diversi orizzonti, una società di massa, con effetti soprattutto «moralì [...] maggiore responsabilità sociale e doveri reciproci»⁸⁹. Per l'Istituto fascista di cultura lo storico Giorgio Candeloro curava *La democrazia in America*, con la *Prefazione* che osservava la 'lunga durata' dell'«instaurazione di un governo libero»; dalla 'fase tocquevilliana' gli Stati Uniti sembravano tener ferma l'idea di società separata dallo Stato, non complicata dall'«uguaglianza», base dell'attuale «Stato sociale»⁹⁰. Il *New*

87 M. Einaudi, *Le origini dottrinali e storiche del controllo giudiziario della costituzionalità della legge negli Stati Uniti d'America*, Torino 1931, particolarmente pp. 44, 57 ss, 68; Id., *Interpretazioni europee della dottrina americana del sindacato di costituzionalità delle leggi*, Torino 1932. Sul figlio di Luigi e fratello di Giulio, il fondatore della Casa editrice, a New York dal 1933 per rinunciare alla cattedra nell'Italia fascista indicazioni cfr. A. Mariuzzi, *Una biografia intellettuale di Mario Einaudi. Cultura e politica da sponda a sponda*, Firenze 2016.

88 F. Battaglia, *Introduzione*, in *Le Carte*, cit., p. XVI, 41. L'edizione del 1946 – dedicata ad alcuni studenti a Bologna, morti nella guerra – prendeva atto della natura dispotica e reazionaria del fascismo, alleato col nazismo. Al tempo della Costituente tornavano al centro i diritti dell'uomo; cfr. *Avvertenza introduttiva*, in F. Battaglia, *Le Carte dei diritti (dalla Magna Charta alla Carta di San Francisco)*, Firenze 1946.

89 A. Ruggiero, *America al bivio*, Torino, 1934 pp. 136 ss. Su 'Casa Einaudi' indicazioni in G. Repetto, *Torino, Einaudi. Un laboratorio della cultura progressista tra "indifferenza istituzionale" e letteratura della crisi. Sulla cultura a Torino*, in *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana*, a cura di A. Buratti e M. Fioravanti, Roma 2010, pp. 150 ss.

90 www. G. Candeloro, *Prefazione*, in A. Di Tocqueville, *La democrazia in America*, 3 voll., Bologna 1932. Sull'interpretazione liberale della Costituzione, che dalla grande fondazione 'tocquevilliana' 'reggeva' anche con la democrazia di massa cfr. G. Bognetti, *Lo spirito del costituzionalismo americano. Breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti*. I, *La costituzione liberale*, Torino 1998; II, *La costituzione democratica*, Torino 2000.

Deal pareva «grandemente attirante» anche a Mussolini, intento a chiedersi, su «Il popolo d'Italia», 'quanto ci fosse di fascismo' nella «dottrina e pratica» di Roosevelt. Circolavano le diverse rappresentazioni dell'*America primo amore* per Mario Soldati, *America amara* per Emilio Cecchi; si censurava *Americana* di Elio Vittorini. Se – per Prezzolini – l'America scopriva l'Italia, Pavese avrebbe scritto che «attraverso l'America scoprimmo l'italia», Giaime Pintor di un'«America scoperta dentro di noi»⁹¹. Entro questi orizzonti – definiti da Italo Calvino «una terra d'utopia, un'allegoria sociale che col paese esistente in realtà ha appena qualche dato in comune»⁹² – un ampio saggio di Mario Galizia ha collocato il 'viaggio in Germania' di Carlo Lavagna, per narrare l'approdo dell'allievo di Romano e Rossi dal diritto nazista alle «carte dei diritti americane», in opposizione al fascismo da 'strapaese', che aveva nell'America il «vero nemico»⁹³.

Quanto all'ordine costituzionale oltreatlantico, lo storico Delio Cantimori firmava *Ordinamento dello Stato* per la voce *Stati Uniti* dell'*Enciclopedia italiana*, descrivendo la Costituzione federale come un «fatto assolutamente nuovo», diverso anche dal regime fascista nel poggiare sul «sospetto verso un potere esecutivo forte e il timore di una democrazia sfrenata». Sulla scorta de *Le Carte dei diritti*, curate da Battaglia, e de *La Repubblica americana* di Bryce Cantimori metteva in rilievo la novità del «*Justicial supremacy*»⁹⁴. Sul «Dizionario di politica» del PNF Maranini – all'epoca docente nella 'fascistissima' Facoltà di Scienze politiche di Perugia – affrontava, sia pur di sfuggita, il tema della democrazia statunitense, derivata dalla Rivoluzione inglese, seppur estranea alle tradizioni feudali della madrepatria, e che andava complicandosi rispetto al risalente ordine liberale⁹⁵. Nel «nuovo giro (di carte) di Roosevelt e collaboratori» lo storico Duprè Theseider coglieva l'«influsso della concezione etica dello Stato, che promana da Roma». Il «solito empirismo» americano appariva distante dalla «profonda eticità» del fascismo; d'altro canto si apprezzava il passaggio dallo Stato fondato sulla garanzia dei diritti individuali ad uno Stato che rifiutava il ruolo 'storico' di «spettatore agnostico» dell'«arbitrio dei singoli»⁹⁶. «Gerarchia» confrontava i

91 Indicazione di fonti in L. Villari, *L'insonnia del Novecento. Le meteore di un secolo*, Milano 2005, pp. 122 ss; Id., *America amara. Storia e miti a stelle e strisce*, Roma Bari 2013.

92 I. Calvino, *Prefazione*, in C. Pavese, *La letteratura americana ed altri saggi*, Milano 1971, p. XIII. Sugli Stati Uniti nell'Italia degli anni trenta e quaranta indicazioni in U. Eco, G.P. Cesariani, B. Placido, *La riscoperta dell'America*, Roma Bari 1984.

93 M. Galizia, *Gli scritti giovanili di Carlo Lavagna alle soglie della crisi dello Stato fascista*, in *Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna*, a cura di F. Lanchester, Milano 1996, pp. 17-137. Su fascismo e America cfr. ancora J. P. Giddins, *L'America, Mussolini, il fascismo*, Roma-Bari 1982; M. Nacci, *L'antiamericanismo in Italia negli anni Trenta*, Milano 1989; *Oltreoceano. Politica e comunicazione tra Italia e Stati Uniti nel Novecento*, a cura di D. Grippa, Firenze 2017.

94 *www. Stati Uniti*, in *Enciclopedia italiana*. Sul grande storico cfr. *www. G. Miccoli, Cantimori Delio*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Storia e politica*, 2013.

95 G. Maranini, *Rivoluzione*, in *Dizionario di politica*, IV, Roma 1940, p. 82.

96 E. Duprè Theseider, *Stati Uniti*, in *Dizionario di politica*, IV, Roma 1940, p. 30.

crescenti poteri di Roosevelt col regime del Duce, e metteva in scena una comune «democrazia integrale e totalitaria in cammino»⁹⁷; ma nel 1938 era un libro edito da Einaudi di Angelina La Piana – italianista a Wellesley – ad indicare all'Italia fascista l'«altrove felice» di una «Costituzione la quale si può dire ignori il concetto di Stato e parla solo di governo col consenso dei governati e all'unico scopo di assicurare agli individui che compongono la comunità *the pursuit of happiness*»⁹⁸.

Nel 1943 una monografia di Giovan Battista Rizzo marcava la distanza tra Stato totalitario e repubblica presidenziale al tempo del *New Deal*; sulla scorta de *La costituzione inglese* di Bagehot l'autore considerava che la concentrazione di poteri nell'esecutivo non era prerogativa dell'Italia, per aver riguardato anche l'Inghilterra. Alla caduta del regime Rizzo – membro della Consulta nazionale e della Commissione Forti per gli studi sulla riorganizzazione dello Stato – auspicava la scelta della «repubblica presidenziale», per ancorare ad un modello liberaldemocratico le istituzioni dello Stato italiano *in fieri*⁹⁹. Massimo Severo Giannini – relatore sul *Potere costituente* nella stessa Commissione – proprio sul tema misurava la distanza tra Italia e America; il principio *we the people* solo negli Stati Uniti pareva «applicato dall'inizio e proseguito ancora»¹⁰⁰. Le *Guide alla Costituente*, promosse dal Ministero per l'«educazione costituzionale del popolo»¹⁰¹, riproponevano il canone dell'«altrove felice», celebrando la «vittoriosa esperienza nei secoli dello Stato libero», dalla problematica recezione in «un territorio infinitamente più piccolo»¹⁰²; la «fortuna storica» della Costituzione americana era riposta nel «costume politico ad essa preesistente»¹⁰³.

Il modello d'oltreatlantico era ripreso dai «costituenti contro», già esuli in America, come Salvemini, che si pronunziava per una Costituzione «all'americana», «semplice documento di procedura e non programma di azione sociale»¹⁰⁴.

97 P. Chimienti, *La rielezione di Roosevelt a presidente degli Stati Uniti d'America*, in «Gerachia», 1937, p.109; cfr. anche P. Biscaretti di Ruffia, *Il regime degli Stati Uniti e il regime fascista: studio del sistema di governo degli Stati Uniti d'America*, Torino 1935; A. Carena, *Indirizzi costituzionali post bellici*, Prefazione di A. Solmi, Milano 1936; G. D. Ferri, *La crisi costituzionale negli Stati Uniti*, Roma 1937; M. Piero, *L'esperimento Roosevelt e il movimento sociale negli Stati Uniti*, Roma 1938; Id., *L'esposizione dogmatica del diritto costituzionale nella recente letteratura germanica, inglese, nord-americana e francese*, in «Jus», 1940, pp. 302ss. Indicazioni sulla comparativistica in questa stagione in T. Ricca, *Fascismo e modello americano. La singolare comparazione di Pietro Chimienti*, in *Culture costituzionali*, cit., pp. 417 ss

98 A. La Piana, *La cultura americana e l'Italia*, Torino 1938, p. 51

99 G.B. Rizzo, *La repubblica presidenziale*, Roma 1943, particolarmente pp. 347 ss, su cui S. Volterra, *La costituzione italiana*, cit., p.143; L. Pirozzi, *Riviste giuridiche. Un panorama*, in *Costituenti ombra*, cit., p. 255

100 M.S. Giannini, *Sull'assemblea costituente*, in Id., *Scritti*, Milano 2003, X, p. 152. Sul giurista e politico S. Cassese, Massimo Severo Giannini, Roma Bari 2010

101 Indicazioni in A. Clerici, *Arturo Carlo Jemolo, Il ministero per la Costituente e l'educazione costituzionale del popolo*, in *Costituenti ombra*, cit. pp. 268 ss

102 R. Astraldi, *La Costituzione degli Stati Uniti d'America*, Firenze 1946, p. 27.

103 G. Mondaini, *La Costituente e la costituzione americana*, cit., p. 16

104 Indicazioni in P. Scarlatti, *Dall'America. Modello democratico e riflessione federalista nel con-*

Nitti rimproverava al *Progetto* dei Settantacinque l'aver rifiutato le scelte della «vera prima repubblica del mondo veramente democratica [...] io mi trovavo in America»¹⁰⁵. Sturzo tematizzava il «popolo sorgente del potere», ed asseriva che «gli americani non parlano mai di Stato»; prevedeva che la libertà, riconosciuta dalla «Costituzione tre volte cinquantenaria», forte della «coscienza popolare», sarebbe naufragata nell'Italia abituata a non vedere «nessun'altra risorsa che l'intervento statale»¹⁰⁶. La scelta federale, l'unica suggerita dagli Alleati, era respinta da Ambrosini, per l'«impossibilità dell'esempio»¹⁰⁷; la Repubblica presidenziale, legata al federalismo, subiva la stessa sorte. Come avrebbe sostenuto Calamandrei, sull'opzione presidenzialista pesava l'esperienza del fascismo: molti la ritenevano minaccia di un altro regime, pochi intendevano scongiurare il ritorno al prodromo del ventennio, il «governo che non governa». Del resto neppure il giurista fiorentino si «impuntava» sul nome «repubblica parlamentare o presidenziale»; non evocava un «Capo dello Stato», ma un «capo del governo che abbia la sicurezza di poter governare»¹⁰⁸. Mortati – che negli anni Cinquanta avrebbe riconsiderato l'esperienza costituzionale degli Stati Uniti – coglieva un'altra profonda differenza tra Italia e America, il bipartitismo d'oltreatlantico – poggiante sul sistema elettorale maggioritario – di contro all'opzione proporzionalista dell'Italia della «molteplicità dei partiti», che, nella Costituzione, non avrebbero avuto l'auspicata «regolamentazione»¹⁰⁹. Nel *Corso di diritto costituzionale comparato* di Amorth appariva «assai caratteristico al regime democratico il controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi [...] si è qualificato, forse un pò arditamente, il sistema governativo americano anche come governo dei giudici»¹¹⁰. Nel dibattito sulla Corte costituzionale, percepita come la novità più rilevante, la Corte suprema rappresentava l'«esempio» per la tutela dei diritti individuali, ma non se ne recepiva l'impianto. Ambrosini, Calamandrei e Giovanni Leone intendevano infatti marcare la differenza tra controllo di costituzionalità nel *common law* – con i magistrati elettivi e dunque «politicizzati» – e nel *civil*

tributo di Gaetano Salvemini, in Costituenti ombra, cit., pp. 123 ss

105 www. *Nascita della Costituzione*, 28 Novembre 1947. Sulla cultura giuspolitica liberale di fronte alla Costituzione indicazioni in A. Ridolfi, *Torniamo allo Statuto? Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando*, in *Costituenti ombra, cit., pp. 435 ss*

106 Indicazioni in V.V. Alberti, *Caltagirone, Londra, New York. Dall'origine ai luoghi dell'esilio: cenni sulle idee di Luigi Sturzo sulla Costituzione*, in *Costituenti ombra, cit., pp. 110 ss*

107 www. *Nascita della Costituzione*, 27 Luglio 1946. Sul federalismo alla Costituente cfr. A. Di Stefano, *Alleati. Questione istituzionale ed elezione dell'assemblea costituente nella prospettiva degli angloamericani*, in *Costituenti ombra, cit., pp. 317 ss.*

108 P. Calamandrei, *Introduzione storica sulla Costituzione*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, a cura di P. Calamandrei e A. Levi, Firenze 1950, I, p. CXXXI.

109 www. *Nascita della Costituzione*, 2 Settembre 1946; su Mortati alla Costituente ed alla fine degli Cinquanta cfr. C. Pinelli, *L'esperienza costituzionale degli Stati Uniti d'America e la teoria della forma di governo di Mortati*, in «Diritto pubblico», 1996, pp. 317 ss.

110 A. Amorth, *Corso, cit., pp. 56 ss*

law. Il principio di legalità pareva messo a rischio dal «governo dei giudici come negli Stati Uniti»¹¹¹.

Nell'anno accademico 1949-1950 le scelte 'perdenti' nella Costituzione erano riproposte da Maranini, all'epoca docente di diritto pubblico comparato e storia delle costituzioni alla Facoltà di Scienze politiche Cesare Alfieri di Firenze. La *Prolusione* – nota per il ricorso al termine partitocrazia – definiva l'illustrazione della «grande esperienza ricca di insegnamenti» d'oltreatlantico un «ufficio per gli uomini di dottrina», un esercizio di «milizia e insieme di libertà». La Costituzione americana, dalla storia peculiare, diveniva 'universale': dopo la sconfitta del nazifascismo e davanti allo stalinismo l'ordine costituzionale liberaldemocratico pareva dover essere modellato sul «sistema di libertà organizzata degli Stati Uniti, la cui efficienza ha superato vittoriosa, attraverso un esperimento secolare, crisi politiche gravissime», dal momento che «invece di lasciarsi dissolvere dall'incontrollate interferenze delle oligarchie di partito, tenta di imporsi al funzionamento dei partiti, di democratizzarli e di giuridicizzarli»¹¹². Quanto al «metodo», Maranini, da sempre lontano dal formalismo, ribadiva il senso di insegnare e studiare la «costituzione politica» come «complesso di istituti giuridici i quali valgono a caratterizzare un sistema di garanzie sopra il quale si fonda la vita politica».

Lo 'storico' preside della Cesare Alfieri spiegava dunque che la Costituzione americana, a differenza di quella inglese, era «scritta, ma tuttavia sviluppata armonicamente con la nazione»; indicava l'importanza della storia americana per cogliere il senso di una Carta priva dell'«artificio di speciale potere costituente», forte del «felice adattamento delle esigenze dei tempi nuovi», con «un sistema di divisione di poteri resistente ad ogni urto storico». Il prima e il dopo della Costituzione federale, «coscienza della nazione», pareva ricostruito con una prospettiva ispirata dallo stesso «ottimismo del popolo americano». Sul piano ordinamentale Maranini collocava il «temperamento di libertà e autorità» nelle tre «distinte attività di governo», organizzate in modo tale che «nessun interesse particolare potesse mai prevalere», conciliando l'«unità del potere federale con l'autonomia dei singoli Stati», garanzia contro l'«arbitrio del governo centrale». Il docente spiegava che il «presidente, uomo come gli altri, eletto», era indipendente dalle Camere; che, a differenza del governo di Gabinetto, «governo è il presidente»; che il «potere giudiziario vigilava sopra il rispetto delle competenze costituzionali, già sotto la lunga ed energica presidenza di Marshall, il primo *Chief Justice*». La repubblica presidenziale appariva il cardine del modello costituzionale puro, preferibile al governo assembleare, alle origini della «paurosa crisi del parlamentarismo europeo». Con toni 'romaniani' ed alla 'Alfredo Rocco',

111 *www.Nascita della Costituzione*, 14 e 15 Settembre 1947.

112 G. Maranini, *Governo parlamentare e partitocrazia*, in Id., *La costituzione degli Stati Uniti*, cit., p. 252.

Maranini considerava il ruolo dei «partiti dell'epoca nuova»; prevedeva che il «metodo democratico», prescritto dalla Costituzione, non avrebbe arginato la «dittatura parlamentare, facilmente convertibile in antiparlamentare», di cui il fascismo era considerato «solo una sventurata variante». Quel male pareva aver risparmiato l'America, perchè forte della «assoluta autonomia della presidenza, valido bicameralismo, forza politica del giudiziario, non pericoloso perchè solo negativo», sistema elettorale maggioritario, poggiante sul «collegio uninominale». Maranini affidava dunque i diritti individuali – centro dell'ordine costituzionale – ad un esecutivo non minato dal governo parlamentare, fonte di instabilità e di non alternanza. Queste gravi criticità della democrazia repubblicana erano messe in conto soprattutto alla mancata disciplina costituzionale di partiti e sindacati ad opera della Costituzione, qui definita «mediocre e arretrato documento»¹¹³.

Pur in continuità con i toni 'alla Mosca, Palma, Brunialti', queste 'lezioni americane' parevano porre fine al canone dell'«altrove felice», ricorrente nella cultura giuridica dal primo Ottocento. Di fronte ai concretissimi problemi (cronici) dell'Italia – governi instabili, debolezza delle istituzioni – Maranini indicava un modello, che, negli anni a venire, avrebbe innervato l'impegno dello 'storico' preside della Cesare Alfieri per l'attuazione della Costituzione nei termini tensivi di una «democrazia liberale forte»¹¹⁴. Nel frattempo, 'tra sogno e realtà', il sistema costituzionale degli Stati Uniti non è stato adottato come «modello» in nessun paese al mondo, nonostante l'«illusione americana»¹¹⁵.

Recebido em: 27/07/2018.

Aprovado em: 11/10/2018.

113 *Ivi*, p. 52.

114 E. Capozzi, *Il sogno di una Costituzione*, cit., p. 169.

115 R. Dahl, *Quanto è democratica la Costituzione americana?*, Roma-Bari 2003, p. 31.